

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

e col Ministro della Marina Mercantile

(FABBRI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1976

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'URSS per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione marittima, firmato a Mosca il 20 novembre 1975

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo di che trattasi trae origine, come è noto, dal Trattato italo-sovietico sulla navigazione marittima mercantile, firmato a Mosca il 26 ottobre 1972, reso esecutivo con legge 24 dicembre 1974, n. 857; esso, ai sensi del relativo articolo 6, è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica, ma la sua efficacia decorrerà dalla data di entrata in vigore del cennato Trattato di navigazione, cioè dal 12 luglio 1975.

La sua sfera oggettiva di applicazione comprende, oltre alle imposte sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione ma-

rittima in traffico internazionale, anche le imposte sul patrimonio, in adesione ad una richiesta di parte sovietica, collegata, peraltro, all'affermata esistenza in URSS di una imposizione sul patrimonio.

Ovviamente, non prevedendo, il nostro vigente ordinamento, analoga imposizione, la clausola relativa all'Italia diverrà operante solo se in futuro dovesse essere introdotto un tributo commisurato al patrimonio.

La doppia imposizione viene evitata — in analogia a quanto previsto negli accordi della specie già stipulati dal nostro Paese — mediante la reciproca esenzione dalle pre-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dette imposte, in uno degli Stati contraenti, in favore delle imprese di navigazione dell'altro Stato.

Inoltre, è stata prevista l'estensione del trattamento esonerativo — così come stabilito dall'Accordo italo-sovietico relativo al settore della navigazione aerea, firmato a Roma il 16 settembre 1971 e ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 297 — alle remunerazioni percepite per l'attività svolta in uno dei due Paesi dai dipendenti delle imprese di navigazione marittima dell'altro Paese.

La formulazione della relativa clausola differisce da quella adottata nel citato accordo limitato al settore aereo, in quanto si è voluto evitare in modo esplicito la possibilità che, per effetto della legislazione

tributaria vigente in una delle due parti contraenti, si realizzasse un caso di doppia esenzione.

A tale scopo, pertanto, la disposizione in argomento attribuisce al nostro Paese lo esclusivo diritto di imposizione delle remunerazioni dei cittadini italiani che prestano la loro attività in URSS per conto di imprese di navigazione marittima italiane, anche in deroga ai vigenti ordinamenti tributari nazionali.

Analoga previsione, *mutatis mutandis*, è stabilita per i cittadini sovietici che prestano le loro attività in Italia.

L'Accordo di che trattasi contiene, infine, una apposita norma intesa a permettere l'assistenza amministrativa ai fini dell'applicazione delle descritte disposizioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione marittima, firmato a Mosca il 20 novembre 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.

A C C O R D O

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE NEL SETTORE DELL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, tenendo conto del desiderio reciproco di sviluppare la navigazione marittima tra i loro rispettivi Paesi secondo lo spirito del Trattato italo-sovietico sulla navigazione marittima mercantile, firmato a Mosca il 26 ottobre 1972, hanno deciso di concludere il presente Accordo:

Articolo 1.

Ai fini del presente Accordo:

1. L'espressione « esercizio della navigazione marittima » designa l'attività professionale di trasporto per via marittima di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e esercenti di navi, comprese la vendita di documenti di trasporto e la prestazione dei servizi connessi a tale trasporto.

2. L'espressione « imprese italiane » designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in URSS, nonché le società costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano.

3. L'espressione « imprese sovietiche » designa le imprese di Stato sovietiche, gli enti pubblici sovietici sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in URSS e non residenti in Italia, nonché le società costituite conformemente alle leggi sovietiche ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio sovietico.

Articolo 2.

1. Il Governo della Repubblica italiana si obbliga ad esentare le imprese sovietiche in Italia:

a) dalle imposte sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima tra l'Italia, l'URSS e gli altri Paesi effettuato sotto la bandiera nazionale sovietica, nonché da ogni altra imposizione avente per base i detti redditi imponibili in Italia;

b) dalle imposte sul patrimonio limitatamente alla parte relativa all'esercizio della suddetta attività.

2. Il Governo dell'URSS si obbliga ad esentare le imprese italiane nell'URSS:

a) dalle imposte sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima tra l'URSS, l'Italia e gli altri Paesi effettuato sotto la

bandiera nazionale italiana, nonchè da ogni altra imposizione avente per base i detti redditi imponibili nell'URSS;

b) dalle imposte sul patrimonio limitatamente alla parte relativa all'esercizio della suddetta attività.

Articolo 3.

L'esenzione fiscale stabilita nel precedente articolo 2 si applica anche a favore delle imprese italiane e delle imprese sovietiche di navigazione marittima che partecipano a servizi in *pool*, ad esercizio in comune di trasporto marittimo e ad altri organismi internazionali di esercizio, limitatamente al reddito ed al patrimonio di dette imprese.

Articolo 4.

1. I cittadini italiani, che si trovano in URSS per esercitarvi un'attività per conto delle imprese italiane menzionate nel presente accordo, sono soggetti esclusivamente in Italia, anche se le legislazioni dei due Paesi prevedono diversamente, alle imposte sui redditi per quanto concerne le remunerazioni che essi percepiscono come corrispettivo di detta attività.

2. I cittadini sovietici, che si trovano in Italia per esercitarvi un'attività per conto delle imprese sovietiche menzionate nel presente accordo, sono soggetti esclusivamente in URSS, anche se le legislazioni dei due Paesi prevedono diversamente, alle imposte sui redditi per quanto concerne le remunerazioni che essi percepiscono come corrispettivo di detta attività.

Articolo 5.

Le Amministrazioni finanziarie dei due Paesi si presteranno, nei casi ritenuti necessari, reciproca assistenza per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 6.

Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica, entrerà in vigore il 30° giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica ed avrà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato italo-sovietico sulla navigazione marittima mercantile del 26 ottobre 1972.

Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a che una delle Parti contraenti non ne avrà notificata la denuncia per iscritto all'altra Parte contraente con un preavviso di 12 mesi. In tale caso esso cesserà di avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso.

Fatto in duplice esemplare a Mosca il 20 novembre del 1975, nelle lingue italiana e russa entrambi i testi facenti ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

M. RUMOR

*Per il Governo della Unione
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche*

M. GROMYKO